



BANCA FININT

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari

FOGLIO INFORMATIVO

FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO DECRETO LIQUIDITA' FINO A 30.000 EURO

ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera m) del DL 23/2020 convertito con modificazioni in legge dall'art. 1 della L. 40/2020, con garanzia del Fondo Centrale di Garanzia

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE S.P.A. in breve BANCA FININT S.p.A. – Società Unipersonale

SEDE LEGALE: VIA VITTORIO ALFIERI 1, 31015 CONEGLIANO (TV)

TELEFONO: +39 0438 360509 FAX: +39 0438 1732171

INDIRIZZO E-MAIL: ufficio.clienti@bancafinint.com

INDIRIZZO PEC: pec1@pec.bancafinint.com

SITO INTERNET: www.bancafinint.com

Società iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari quale Capogruppo del Gruppo Banca Finanziaria Internazionale al n. 236

Codice Fiscale e Numero d'iscrizione al Registro delle imprese di Treviso e Belluno: 04040580963

Gruppo IVA Finint S.p.a. - Partita IVA: 04977190265

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

CHE COS'E' IL FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO DECRETO LIQUIDITA' FINO A 30.000 EURO

Si tratta di un finanziamento fino a 30.000 euro, garantito dal Fondo Centrale di Garanzia, destinato alle piccole/medie imprese e alle persone fisiche che esercitano attività di impresa, arti o professioni di associazioni professionali, a società tra professionisti nonché di agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, agli agenti in attività finanziaria, alle società di mediazione creditizia, alle società che svolgono attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni (identificate dal codice ATECO K 66.21.00), oltre che agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti; la cui attività sia stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata come previsto dall'art. 13, comma 1, lettera m) del DL 23/2020 e ss.mm.ii. ("Decreto Liquidità").

Le risorse del Fondo sono destinate all'erogazione della garanzia a favore di tali enti fino al 31 dicembre 2021.

Questa tipologia di finanziamento prevede la garanzia diretta pari al 90% dell'importo finanziato da parte del Fondo Centrale di Garanzia, tale percentuale (90 %) viene applicata alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dal 24 giugno 2021 e deliberate a partire dal 1° luglio 2021.

La garanzia diretta, pari al 90% dell'importo finanziato, come previsto dall'art. 13, comma 1, lettera a) del Decreto Liquidità e ss.mm.ii., è gratuita per le garanzie concesse entro il 31.12.2021.

In caso di finanziamento concesso entro il 13° gennaio 2021, è inoltre possibile richiedere il prolungamento della durata fino a quindici anni.

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

- l'importo del finanziamento non può superare i 30.000 euro e, comunque, uno dei seguenti importi (alternativamente):
 - il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
 - il 25 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
- il finanziamento è assistito dalla garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia 662/96 che copre il 90% del valore dell'importo richiesto, percentuale applicata alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dal 24 giugno 2021 e deliberate a partire dal 1° luglio 2021, nel limite massimo di cui sopra;
- il finanziamento ha una durata massima di 180 mesi con preammortamento (rimborso della sola quota interessi) di 24 mesi;
- l'erogazione avviene in unica soluzione;
- periodicità delle rate: mensili.

In favore dei soggetti sopra indicati, che presentano la dichiarazione autocertificata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, art. 47, la garanzia del Fondo di Garanzia 662/96 è rilasciata automaticamente, gratuitamente e senza valutazione. La Banca provvede all'erogazione del finanziamento, subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti, senza attendere l'istruttoria da parte del gestore del Fondo.



BANCA FININT

TIPO DI FINANZIAMENTO E RISCHI

FINANZIAMENTO A TASSO FISSO

Il rischio principale è legato alla impossibilità di beneficiare di eventuali riduzioni del tasso di interesse rispetto al tasso iniziale, che rimane fisso per tutta la durata del finanziamento.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO

TAEG: 2,85 %

Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) del Finanziamento tasso fisso è stato calcolato secondo le seguenti caratteristiche:

- Importo finanziamento: Euro 30.000,00
- Durata: 72 mesi (di cui 24 mesi di pre-ammortamento per la sola quota interessi)
- TAN 2,75%
- Commissione di Istruttoria comprensiva della commissione di gestione e di rilascio garanzia Fondo MCC: Euro 0,00
- Spese di incasso rata: Euro 0,00
- Costo della garanzia (da versare al Fondo Centrale): Euro 0,00
- Imposta sostitutiva (una tantum): 0,25% dell'importo finanziato
- Periodicità rate: mensile

VOCI		COSTI	
Importo finanziabile		fino ad un massimo di € 30.000,00 e comunque nei limiti sopra descritti.	
Durata		da 36 a 180 mesi (comprensiva di 24 mesi di preammortamento di sola quota interessi)	
Garanzia diretta rilasciata dal Fondo di Garanzia per le PMI		90% applicata alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dal 24 giugno 2021 e deliberate a partire dal 1° luglio 2021	
TASSI	Tasso di interesse nominale annuo	Tasso fisso 2,75%	
	Tasso di interesse di preammortamento	Pari al tasso di interesse nominale annuo da calcolarsi sulla sola quota interessi	
	Tasso di interesse di ammortamento	Pari al tasso di interesse nominale annuo	
	Tasso di mora	Tasso di interesse nominale annuo (come sopra determinato) + 2,00 punti percentuali	
SPESE	SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO	Commissione di Istruttoria	€ 0,00
		Abbandono domanda di finanziamento	€ 0,00
		Costo garanzia diretta del Fondo di Garanzia per le PMI	€ 0,00



BANCA FININT

SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO	Gestione pratica	€ 0,00
	Spese per rata, sia di preammortamento che di ammortamento	€ 0,00
	Invio comunicazioni periodiche trasparenza	Posta ordinaria: € 0,00 Home banking via internet (se attivato): € 0,00
	Accollo mutuo	€ 0,00
	Spese per estinzione anticipata parziale o totale (in percentuale rispetto al debito anticipatamente estinto)	0,00 %
	Certificazioni in genere (ad es. interessi passivi)	€ 0,00
	Sollecito/avviso pagamento rate scadute (oltre spese postali)	€ 0,00
	Spese per copia documentazione	€ 0,00/documento
	Spese ristampa quietanza	€ 0,00
	Spese ristampa piano di ammortamento	€ 0,00
	Spese giudiziali ed extragiudiziali a qualunque titolo sostenute	Recupero Integrale
	Conteggi estintivi con rilascio attestazione	€ 0,00
	Spese di costituzione in mora (oltre spese postali)	€ 0,00

PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento	Francese (si veda la sezione "Legenda" per la descrizione)
	Tipologia di rata	Costante
	Periodicità delle rate	Mensile
	Scadenza della rata	Ultimo giorno del mese

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.



BANCA FININT

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Tasso annuo nominale	Durata del finanziamento in anni (comprensivi di 24 mesi di preammortamento della sola quota di interesse)	Importo della rata mensile per € 30.000,00 di capitale finanziato (nel periodo di preammortamento della sola quota interessi), spese per rata incluse	Importo della rata mensile per € 30.000,00 di capitale finanziato (nel periodo di ammortamento), spese per rata incluse
2,75%	6	€ 68,75	€ 660,72

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria "Altri finanziamenti", può essere consultato presso la sede e nel sito internet della Banca (<http://www.bancafinint.com/it>).

SERVIZI ACCESSORI

La Banca non prevede servizi accessori quali ad esempio polizze assicurative a fronte dei rischi morte per infortunio e malattia o invalidità totale e permanente da infortunio e malattia.

ONERI FISCALI

I contratti di finanziamento ed i relativi atti, contratti e formalità, compresa l'assunzione di eventuali garanzie, sono assoggettati alle ordinarie imposte d'atto, ove dovute (a titolo esemplificativo e non esaustivo: imposta di registro, imposta di bollo, imposte ipotecarie e catastali, tasse sulle concessioni governative).

Per i finanziamenti di durata superiore a 18 mesi, qualora venga esercitata per iscritto l'opzione per il regime agevolato dell'imposta sostitutiva previsto dagli artt. 15 e ss. del D.P.R. 601/73, in luogo dell'imposta di registro, dell'imposta di bollo, delle imposte ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, è prevista l'applicazione di un'aliquota, da calcolarsi sull'ammontare del finanziamento, in misura pari allo 0,25%.

L'addebito del corrispondente ammontare va effettuato, a titolo di rivalsa, al momento dell'erogazione.

ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI

ESTINZIONE ANTICIPATA

Il mutuatario può esercitare in ogni momento il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale. Nessun onere può essere addebitato al mutuatario. L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con l'integrale restituzione del capitale e interessi ancora dovuto prima della scadenza del mutuo.

E' convenuta espressamente la facoltà della banca di recedere dal contratto di finanziamento, a norma dell'art. 1456 C.C., oltre che per qualunque causa di scioglimento dell'impresa e al verificarsi di uno degli eventi riportati sul contratto di finanziamento, riguardanti la parte finanziata.

PORTABILITA' DEL FINANZIAMENTO

Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra Banca/intermediario il cliente non deve sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio. La disciplina di cui sopra si applica se il cliente è una micro-impresa.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO

La Banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 30 giorni decorrenti dalla data di integrale pagamento di quanto dovute a seguito della chiusura.

RECLAMI

I reclami vanno inviati all'ufficio reclami della Banca anche per lettera raccomandata a/r o per via telematica, indirizzato a:

Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. - Ufficio Reclami

Via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)

Telefono: +39 0438 360 509

Email: reclami@bancafinint.com - Pec: reclami@pec.bancafinint.com

La Banca risponde entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo.



BANCA FININT

Se il reclamo è relativo a disposizioni di pagamento, la Banca risponde entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta ad inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

Qualora il Cliente non si ritenga soddisfatto dalla trattazione di un reclamo o non abbia ricevuto risposta, può fare ricorso, ove ne ricorrano i presupposti, all'Arbitro Bancario Finanziario, istituito ai sensi dell'art. 128-bis del TUB, (per le sole controversie in materia di servizi/operazioni bancari e finanziari). Per ulteriori informazioni si veda il sito: www.arbitrobancariofinanziario.it.

Il Cliente, in alternativa al ricorso all'ABF, può attivare una procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010, innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario (www.conciliatorebancario.it) in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale, ovvero rivolgendosi ad un altro organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 28/2010 e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

L'esperimento preventivo del procedimento dinanzi all'Arbitro Bancario Finanziario o, in alternativa, l'esperimento del procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 dinanzi ad un altro organismo ivi individuato, costituisce condizione di procedibilità di una eventuale azione giudiziaria avente ad oggetto il presente contratto.

Resta impregiudicata la facoltà del Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Ulteriori informazioni in merito alle procedure di reclamo, alle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie e alla procedura di mediazione sono pubblicate sul sito internet della Banca.

LEGENDA

ACCOLLO	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all'intermediario, cioè "si accolla", il debito residuo.
IMPOSTA SOSTITUTIVA	Imposta applicabile in via opzionale, ai sensi degli artt. 15 e seguenti del D.P.R. 601/73. Da corrispondere al momento dell'erogazione, calcolata sull'importo mutuato nella misura di legge.
ISTRUTTORIA	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
SPREAD	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE (PER MUTUI A TASSO VARIABILE) / PARAMETRO DI RIFERIMENTO (PER MUTUI A TASSO FISSO)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
PIANO DI AMMORTAMENTO	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
PIANO DI AMMORTAMENTO "FRANCESE"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
QUOTA CAPITALE	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
QUOTA INTERESSI	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
RATA COSTANTE	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo in assenza di variazioni del parametro di indicizzazione.
TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO (TAN)	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
TASSO DI MORA	Tasso di interesse applicato in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare